

www.confimiromagna.it

Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXVII • Direttore responsabile: Mauro Basurto

Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • Fax 0544/270210 • E-mail: info@confimiromagna.it

Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 29 - 22 MAGGIO 2020

FISCALE

Agenzia delle Entrate: illustrazione delle misure fiscali introdotte dal "Decreto Rilancio". pag. 3
 D.L. 19/05/2020, n.34 (Rilancio): ripresa dei versamenti e di alcuni adempimenti. pag. 35

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- Cassa integrazione guadagni ordinaria e Assegno ordinario "Covid-19": semplificati gli adempimenti operativi per la compilazione delle domande. pag. 40
- ◆ D.L. 19/05/2020, n.34 (Rilancio): aumentata la durata di accesso alla Cigo e al fondo di integrazione salariale con causale "Emergenza Covid-19" fac-simile della comunicazione sindacale e del verbale di consultazione. pag. 54
- D.L. 19/05/2020, n.34 (Rilancio): Cassa integrazione guadagni in deroga durata di accesso aumentata di 5 settimane. pag. 67



Versamento IRAP

(Art. 24)

Imposta

Beneficio

Destinatari

Soggetti esclusi dal beneficio

Note

IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020

(l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019) Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente

- Imprese di assicurazione
- Amministrazioni pubbliche
- Intermediari finanziari e società di partecipazione

Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche



Contributo a fondo perduto

(Art. 25)

Oggetto

Destinatari

Calcolo

Soggetti esclusi dal beneficio

Note

Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"

Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA



se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019 Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019

Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

- Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza
- Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR
- Intermediari finanziari e società di partecipazione
- Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020
- Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP
- Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento
- Accredito diretto su c/c del beneficiario



Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

(Art. 28)

Beneficio

Destinatari

Soggetti esclusi dal beneficio

Utilizzo del credito d'imposta

Note

Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro

autonomo

Imprese, anche agricole

Lavoratori autonomi

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale Le imprese, i lavoratori autonomi con:

- ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e,
- una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente

È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24

È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito

Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia

Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d'imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020



Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici (Art. 119)

Beneficio

Ambito oggettivo

Ambito soggettivo

Cedibilità o

Note

Incremento della detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione

- Interventi di efficienza energetica specificamente previsti
- Interventi di riduzione del rischio sismico
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
- Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci

- In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
- per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale



Trasformazione delle detrazioni fiscali

(Art. 121)

Beneficio

Ambito oggettivo

Ambito soggettivo

Cedibilità o sconto

Note

Possibilità per gli anni
2020 e 2021 di
trasformare alcune
detrazioni fiscali,
alternativamente, in
uno sconto pari al
massimo al
corrispettivo dovuto al
fornitore o in credito
d'imposta con facoltà di
successiva cessione ad
altri soggetti

- Recupero del patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Adozione di misure antisismiche
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

 Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma

- In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore
- per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso



Cessione dei crediti di imposta

(Art. 122)

Beneficio

Ambito oggettivo

Note

Fino al 31 dicembre 2021,
i beneficiari dei crediti
d'imposta per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
possono optare per la
cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, i quali
possono utilizzare il credito
ceduto anche in
compensazione

Crediti di imposta per:

- Fitti
- Sanificazione
- Adeguamento degli ambienti di lavoro

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso



Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro (Art. 120)

Beneficio

Destinatari

Beni agevolati

Note

È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19 Imprese e lavoratori autonomi

Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico

- Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense
- Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici
- Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
- Acquisto di arredi di sicurezza

È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto

Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile



Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124)

Imposta

Beneficio

Destinatari

I\/A

Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale

Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota IVA del 5%

Imprese



Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

(Art. 125)

Beneficio

Destinatari

Note

È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti - Imprese

- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti

Il credito d'imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24

Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP



Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia

(Art. 126 – Art. 127)

Oggetto

Versamenti sospesi

Modalità di ripresa della riscossione

Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità

- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
- Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 del decreto Cura Italia
- Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre



Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (Art. 136)

Oggetto

Introdotta la possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine Caratteristiche investimenti

Gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell'UE o Stati SEE nonché dall'erogazione di prestiti o dall'acquisizione di crediti delle predette imprese

Investimenti esclusi

Esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia

Limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 complessivamente Note

Il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%



Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

(Art. 137)

Oggetto

agricola posseduti al 1°

luglio 2020

Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione

Beneficiari

Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

Società semplici

Modalità

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020

È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima Note

L'aliquota dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pariall'11%



Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

(Art. 140)

Oggetto

Beneficio

Note

Proroga al 1° gennaio 2021

- Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate
- Slittamento del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria

Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri



Lotteria degli scontrini

(Art. 141)

Misura

Oggetto

Termine sospeso

Rinvio al 1° gennaio 2021

Entrata in vigore della lotteria degli scontrini

1° luglio 2020



Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)

Misura

Rinvio alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021

Oggetto del rinvio

 Procedure di precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei registri e delle comunicazioni periodiche IVA

nonché

- della dichiarazione annuale IVA

Termine rinviato

Dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021



Rinvio della procedura di liquidazione automatizzata dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 143)

Misura

Oggetto del rinvio

Termine rinviato

Rinvio al 1° gennaio 2021

Introduzione di una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo

Dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021



Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

(Art. 144)

Oggetto

Beneficiari

Beneficio

Note

- Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72
- I medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020

Tutti i contribuenti I versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese

La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata Non si procede al rimborso di quanto già versato



Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (Art. 145)

Oggetto

I debiti iscritti a ruolo non possono essere compensati con i crediti d'imposta richiesti a rimborso dai contribuenti Destinatari

Tutti i contribuenti

Periodo

2020



Incremento del limite annuo dei crediti compensabili (Art. 147)

Beneficio

A decorrere dal 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari

Destinatari

Tutti i contribuenti



Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

(Art. 148)

Destinatari

Finalità

Periodo

Interventi

Imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA

Si tratta di coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e non presentano cause di esclusione.

Sono esclusi i contribuenti che nel p.i.:

- hanno iniziato o cessato l'attività
- si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell'attività
- dichiarano ricavi/compensi maggiori di Euro 5.164.569
- si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/ 2014

- etc

Cogliere effetti
economici
emergenza
COVID ai fini
della
applicazione
degli ISA

Periodi di imposta 2020 e 2021

AdE e GdF nella definizione di strategie di controllo per analisi del rischio relative a

Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA

Periodi di imposta 2018 e 2020

- <u>p.i. 2018</u>, tengono conto anche dei punteggi ISA p.i. 2019
- p.i. 2020, tengono conto anche dei punteggi ISA pp.i. 2018 e 2019



Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

(Art. 152)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Ripresa

Note

Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai

pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell'apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate

Tutti

Dall'entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono:

- sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall'agente della riscossione
- le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore

Dal 1° settembre 2020

Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento



Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

(Art. 153)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Provvedimento

Note

Sospensione della
«verifica di
inadempienza»
per pagamenti - a
qualunque titolo di importo
superiore a
cinquemila euro

Pubbliche
Amministrazioni
e società a
prevalente
partecipazione
pubblica

8 Marzo-31 Agosto 2020

(per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento

Le verifiche
eventualmente già
effettuate, anche in
data antecedente
all'inizio del periodo di
sospensione, restano
prive di qualunque
effetto se l'Agente della
riscossione non ha
notificato il
pignoramento ai sensi
dell'art. 72 bis del DPR
n. 602/1973



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 154 lettera a)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Ripresa

Note

Cartelle di
pagamento,
accertamenti
esecutivi, avvisi di
addebito Inps,
accertamenti dogane,
ingiunzioni e
accertamenti
esecutivi degli enti
locali. Entrate
tributarie e non
tributarie

Tutti

8 Marzo-31 Agosto 2020

(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020

Fino al 31 agosto
2020 sono sospese le
attività di notifica
delle cartelle e degli
altri atti della
riscossione per il
recupero, anche
coattivo, dei debiti
scaduti prima
dell'inizio del
periodo di
sospensione



Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza

(Art. 154 lettera b)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Provvedimento

Note

Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi

Tutti

Piani di
dilazione in
essere all'8
marzo e nuovi
piani concessi a
seguito delle
domande
presentate
entro il 31
agosto 2020

La decadenza dalla
rateizzazione si
verifica con il
mancato
pagamento
di 10 rate, anche
non consecutive,
anziché le 5
ordinariamente
previste

Per le richieste
di rateizzazione
presentate
dal 1/9/2020
riprende
il regime ordinario
di decadenza
(5 rate)



Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio»

(Art. 154, lettera c)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Ripresa

Note

Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 relative alle Definizioni agevolate ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e «Rottamazione risorse proprie UE»)

Contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e «Rottamazione risorse proprie UE») scadute nell'anno 2019

Tutte le scadenze dell'anno 2020 delle rate della «Rottamazione-ter», «Rottamazione Risorse proprie UE» e «Saldo e stralcio» I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi

Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni



Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019

(Art. 154 lettera d)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Provvedimento

Note

Rateizzazione

per debiti inseriti
nelle definizioni
agevolate
(Rottamazione-ter",
"Saldo e stralcio"
e «Rottamazione
risorse proprie UE»)
decadute nel 2019

Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019

Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati Il provvedimento
supera le
precedenti
limitazioni
previste dalla
normativa sulle
definizioni
agevolate (DL
n.119/2018 e L. n.
145/2018)



Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (Art. 157)

Oggetto

Finalità

Note

- Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali
- Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020
- È disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi

In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice

- Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto
- Individuate specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020
- Con provvedimento del direttore dell'AdE sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica
- Fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi



Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (Art. 158)

Oggetto

Finalità

Note

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

Norma di interpretazione autentica relativa all'applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 La norma conferma la posizione già espressa dall'Agenzia delle entrate con le circolari 6/E del 23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020 le quali hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18



Tax Credit Vacanze

(Art. 176)

Beneficio

Destinatari

Condizioni di utilizzo

Note

Per il periodo d'imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo

Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro

Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro

- Può essere utilizzato da un solo componente
- Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast
- È fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto
- Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale

Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del credito



Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (Art. 181)

Imposta

Beneficio

Atti esentati

Destinatari

Bollo

Dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l'imposta di bollo Domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse Imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico



Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (244)

Beneficio

Destinatari

Note

Incrementate, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

- Per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il calcolo del credito sale al 25%
- Per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35%
- Per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili



OGGETTO: <u>D.L. 19/05/2020</u>, N.34 (RILANCIO)

RIPRESA DEI VERSAMENTI E DI ALCUNI ADEMPIMENTI

Con riferimento al D.L. Rilancio del 19 maggio scorso, si forniscono alcune informazioni relativamente a:

- esenzione, ai fini IRAP, dal versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020;
- proroga al 16/09/2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal "Decreto Cura Italia" e dal "Decreto Liquidità".

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- con **ricavi** / **compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del saldo IRAP 2019;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020.** Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento al "metodo storico" sulla base del 2018.

L'ESECUZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Il DL n. 18/2020 c.d. "Cura Italia", aveva previsto la sospensione **fino al 31/05/2020** di alcuni **versamenti** tributari e contributivi scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo.**

L'art. 127 del Decreto Rilancio n. 34/2020, ha ora disposto:

- il differimento al **16/09/2020** dell'esecuzione dei versamenti sospesi dai decreti emanati per far fronte a criticità finanziarie derivanti dall'emergenza sanitaria, da eseguire:
 - ✓ in **unica soluzione** entro il 16/09;
 - in **forma rateizzata**, fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo a decorrere da tale data.

Altri adempimenti hanno avuto differimenti fino a tale data o con termini differenti complicando, così, la gestione delle scadenze.

Le date per l'esecuzione dei versamenti riguarda una pluralità di tributi e/o contributi il cui esame analitico comporta una difficoltà rilevante nella sua articolazione.

Si è ritenuto utile ed opportuno, perciò, schematizzare i termini di esecuzione dei versamenti con i prospetti che si riportano di seguito:

	DL n. 18/2020		Esecu	ızione
Soggetti		Adempimento / vers amento s os pes o	termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI- IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61,	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	(**)	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62,	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
	comma 4	Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4 30.6.2020		

^(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020

^(**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020

^(***) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

I soggetti esercenti le attività individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione fino al 16/09/2020.

VERSAMENTI DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità** / **avvisi bonari** collegati ai **controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni scadenti fino al 31/05/2020

- sono considerati **tempestivi, se effettuati entro il 16/09/2020** ed il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione entro tale data;
- in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la **proroga al 16/09/2020 dei termini di versamento** delle somme in scadenza fino al **31/05/2020** dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97;
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/92;
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52 DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54 DPR n. 131/86;
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61.

È altresì **prorogato al 16/09/2020 anche il termine finale** per la notifica del **ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai predetti atti nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 09/03 – 31/05/2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DA DEFINIZIONI AGEVOLATE

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 149, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza fino al 31/05/2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018 (Collegato alla Finanziaria 2019), ossia:

- definizione agevolata dei PVC;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche.

Anche questi versamenti prorogati sono effettuati senza sanzioni ed interessi

- in unica soluzione entro il 16/09;
- in **4 rate mensili di pari importo**, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la **proroga** dal 31/05 **al 31/08/2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;

- **atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- **atti esecutivi emessi dagli Enti Locali** ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 09/03 - 31/08/2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30/09/2020**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna <u>www.consulentiassociati.ra.it</u>

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO "COVID-19" SEMPLIFICATI GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Con il messaggio 21 maggio 2020, n. 2101 l'INPS ha illustrato le seguenti, nuove semplificazioni procedurali per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria (Cigo) e di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale "FIS" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 e 24 del 2020).

Funzione "Copia domanda CIGO"

La funzione "Copia domanda CIGO", già esistente nella procedura "UNICIGO", è stata aggiornata e implementata per <u>favorire un più rapido invio di nuove domande, basandosi sulle precedenti già inviate</u>. La funzione è destinata a venire incontro ai datori di lavoro e ai loro intermediari nel periodo emergenziale, ed è pertanto destinata ai trattamenti con causali "COVID-19".

Le relative istruzioni operative di dettaglio sono illustrate nell'accluso Allegato 1.

Gli unici elementi che non è possibile copiare sono il *ticket* – in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo – e gli allegati, che, tuttavia, per le causali "COVID-19" non sono obbligatori.

In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale "COVID-19", dopo aver copiato quella originaria utilizzando la predetta funzione "Copia domanda", sarà sufficiente variare il periodo richiesto – e, di conseguenza, i dati di cui al quadro "G" – e, eventualmente, i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

I quadri "I" (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) e "L" (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute, mentre per le specifiche causali "COVID-19" vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri "D" (Dati ripresa attività) e "N" (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali), nonché nell'eliminazione dell'obbligo di allegazione della relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.

Il quadro "H" è obbligatorio solo per gli eventi meteo e quindi non riguarda le domande con causali "COVID-19".

Per quanto precede, la presentazione della domanda con causale "COVID-19" risulta estremamente semplificata: devono essere compilati solamente i quadri "A" – "B" – "C" – "E" – "G", ma, utilizzando la funzione "Copia domanda" sopra descritta, gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda e quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le modifiche a tale scopo occorrenti. Anche la lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Gli allegati, infine, non devono essere prodotti.

Dichiarazione semplificata fruito CIGO COVID

È stata introdotta <u>un'ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di Cigo già fruite in base alle autorizzazioni con causali "COVID-19"</u>: l'INPS ha infatti fornito un file excel semplificato (Allegato 2) rispetto a quello normalmente in uso, che potrà essere allegato dai datori di lavoro nelle domande di proroga con causale "COVID-19". La dichiarazione del fruito <u>riguarderà unicamente le autorizzazioni con causali "COVID-19"</u>.

Ai fini del computo delle giornate fruite, deve essere osservato il criterio "flessibile" introdotto dall'INPS con circolare n. 58/2009 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2009), in base al quale <u>vanno</u> escluse dal conteggio eventuali giorni di cassa integrazione richiesti ma non utilizzati.

In concreto, a consuntivo dell'ammortizzatore richiesto, il datore di lavoro deve calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente goduti; da tale somma si risale al numero delle giornate/delle settimane ancora da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.

Ai fini del conteggio del periodo residuo, <u>si considera utilizzata la giornata in cui almeno un lavoratore</u>, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in Cigo, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 (o 6 in caso di "settimana lunga"). A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

- periodo dall'1/03/2020 all'1/05/2020; settimane richieste: 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di Cigo (giorni in cui si è fruito dell'ammortizzatore sociale, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 (o 6), e si ottiene il numero di settimane utilizzate. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuerebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.

Funzione "Duplica domanda Fondi"

Al fine di venire incontro ai datori di lavoro e ai loro intermediari in questo periodo emergenziale, anche la funzione "Duplica domanda", da invio domande on line dei Fondi di solidarietà, è stata implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande con causale "COVID-19".

Dalla funzione "Cerca esiti" è possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da quelle già inviate per causale "COVID-19", indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedente.

Al momento è possibile modificare solo il periodo e il tipo di pagamento, mentre non è ancora possibile modificare l'elenco dei beneficiari e il tipo di causale; qualora si debbano modificare questi parametri, è necessario inviare una nuova domanda con la consueta funzione "Invio domande" nel menu principale dell'applicazione. Con successivo messaggio l'INPS comunicherà la disponibilità delle altre funzioni.

Se si vuole inviare una domanda uguale a un'altra già trasmessa, modificando solo il periodo e il tipo di pagamento, da "Cerca esiti", dopo aver selezionato il tasto "Visualizza" e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l'utente deve inserire la data iniziale e finale del nuovo

SINDACALE E PREVIDENZIALE

periodo e il tipo di pagamento richiesto e, infine, cliccare sul tasto "Invia domanda duplicata Covid".

La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all'ultimo giorno di quello richiesto nella domanda originaria.

La procedura segnalerà eventuali incongruenze.

Per l'invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante "Inserimento ticket domanda duplicata Covid", senza uscire dalla schermata "Visualizza".

Per ulteriori dettagli tecnici si può consultare il manuale operativo scaricabile nell'applicazione all'interno della sezione "Area di download".



PROROGA DOMANDE CIGO E FONDI D'INTEGRAZIONE SALARIALE PER L'AZIENDA O L'INTERMEDIARIO

COPIA DOMANDA CIGO



La domanda di proroga COVID, messa a disposizione dell'azienda o dell'intermediario, dispone di una funzione che consente il caricamento automatico di tutti i quadri precompilati (COPIA DOMANDA CIGO), limitando la compilazione ai seguenti passi:

- Completare la domanda, disponendo di tutti i quadri precompilati
- Convalidare e inviare la domanda

20/05/2020



> SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI DOMANDA AMMINISTRATIVA


Nel caso di *proroga senza alcuna variazione* è sufficiente:

- Indicare:
 - le date relative alla proroga della domanda;
 - il numero ticket;
 - le 5 dichiarazioni (tipologia di pagamento, eventuale dichiarazione di fallimento, ...)
- Convalidare e, se superati tutti i controlli previsti, confermare l'invio della domanda.

Nel caso di *proroga con variazione*, l'azienda o l'intermediario può modificare, in parte o tutte, le informazioni già presenti nei 9 quadri che compongono la domanda CIGO (incluso il Quadro G) e indicare i dati sopra elencati.



> DUPLICA



"DUPLICA" viene
visualizzato un
messaggio di
conferma (per
proroghe di domande
con causale COVID il
periodo da richiedere
è modificabile).

Attivando il bottone "CONFERMA" la domanda viene duplicata.

46



> COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, DISPONENDO DI TUTTI I QUADRI PRECOMPILATI

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - Domande in lavorazione nuova domanda lavorazione invio Selezionare una domanda in elenco per proseguirne la lavorazione. esiti Per le domande in lavorazione e' possibile effettuare la convalida dei dati solo nel caso in cui la domanda sia completa. simulazioni documentazione contatti domande in lavorazione ultimo salvataggio Sel. denominazione azienda locazione evento 07/05/2020 22:14:50 industria 07/05/2020 21:17:34 07/05/2020 21:08:38 industria 07/05/2020 20:40:49 industria 07/05/2020 15:53:03 incompleta edilizia 07/05/2020 15:46:04 incompleta 07/05/2020 15:39:30 incompleta industria 07/05/2020 15:26:42 incompleta industria el. 003 VerTest, 240316 07/05/2020 15:26:08 industria

Dalla voce di menu "LAVORAZIONE" vengono visualizzate tutte le domande che risultano da completare o convalidare.

47

07/05/2020 15:17:10



> COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, DISPONENDO DI TUTTI I QUADRI PRECOMPILATI

	Compilazione di una nuova domanda di integrazione salariale ordinaria - Mod. I.G.I. 15
	Per poter validare una domanda di CIGO è necessario compilare i quadri che riportano la barra laterale rossa. I campi dei quadri contrassegnati con carattere * sono obbligatori.
settore edilizia	
	Domanda di integrazione salariale ordinaria
compilazione	
menu Cigo	Quadri: A B C D E G I L N Dichiarazioni Allegati Ticket Beneficiari

Una volta selezionata la domanda, l'azienda o l'intermediario può completare la domanda, disponendo di tutti i quadri precompilati.

48



> CONVALIDA E INVIO DELLA DOMANDA

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - Domande in lavorazione nuova domanda lavorazione invio Selezionare una domanda in elenco per proseguirne la lavorazione. esiti Per le domande in lavorazione e' possibile effettuare la convalida dei dati solo nel caso in cui la domanda sia completa. simulazioni documentazione contatti domande in lavorazione ultimo salvataggio 07/05/2020 22:23:43 edilizia 1 industria 07/05/2020 22:14:50 07/05/2020 21:17:34 edilizia 07/05/2020 09:28:38 68430 incompleta Î A 07/05/2020 09:07:30 68429 industria incompleta 07/05/2020 08:56:57 68428 completa edilizia 06/05/2020 16:30:03 68425 edilizia industria 05/05/2020 11:26:51 04/05/2020 14:42:08 industria 123 convalida

Completata la lavorazione, la domanda deve essere convalidata e inviata.

La comunicazione dell'esito dell'invio è immediata.

49

GG/settimana	5
--------------	---

		Numero		
		autorizzazione CIGO		
щ	NA atula ala	LID	precedente con	Periodo autorizzato
# 1	Matricola		causale COVID 000000000000000000000000000000000000	dal 01/01/2020
	000000000			01/01/2020
2	0000000000		000000000000	01/01/2020
3	0000000000		000000000000	01/01/2020
4	0000000000		000000000000	01/01/2020
5	0000000000	0		01/01/2020
6	000000000		000000000000	01/01/2020
7	000000000	0		01/01/2020
8	000000000		000000000000	01/01/2020
9	000000000		00000000000	01/01/2020
10	000000000		000000000000	01/01/2020
11	000000000	0		01/01/2020
12	000000000		00000000000	01/01/2020
13	000000000		00000000000	01/01/2020
14	000000000	0	00000000000	01/01/2020
15	000000000	0	00000000000	01/01/2020
16	000000000	0	00000000000	01/01/2020
17	000000000	0	00000000000	01/01/2020
18	000000000	0	00000000000	01/01/2020
19	000000000	0	00000000000	01/01/2020
20	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
21	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
22	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
23	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
24	000000000	0	00000000000	01/01/2020
25	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
26	000000000	0	00000000000	01/01/2020
27	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
28	000000000	0	00000000000	01/01/2020
29	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
30	000000000	0	00000000000	01/01/2020
31	000000000		00000000000	01/01/2020
32	000000000	0	00000000000	01/01/2020
33	000000000		00000000000	01/01/2020
34	000000000		00000000000	01/01/2020
32 33	000000000 0000000000	0	00000000000 000000000000	01/01/202 01/01/202

35	000000000	0	00000000000	01/01/2020
36	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
37	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
38	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
39	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
40	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
41	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
42	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
43	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
44	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
45	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
46	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
47	000000000	0	00000000000	01/01/2020
48	000000000	0	00000000000	01/01/2020
49	0000000000	0	00000000000	01/01/2020
50	000000000	0	00000000000	01/01/2020

Periodo autorizzato al:	Settimane autorizzate	Giornate fruite nel periodo autorizzato	Settimane fruite sulla autorizzazione
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00

31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00
31/12/2020	52,00	0	0,00

OGGETTO: D.L. 19/05/2020, N.34 (RILANCIO)

> AUMENTATA LA DURATA DI ACCESSO ALLA CIGO E AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE "EMERGENZA COVID-19"- FAC-SIMILE **DELLA COMUNICAZIONE SINDACALE E DEL VERBALE DI CONSULTAZIONE**

L'art. 68 del decreto-legge 19/05/20, n. 34 (cd «decreto rilancio», in vigore dal 19 maggio 2020, giorno della sua pubblicazione sul "Supplemento ordinario" n. 21/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 128 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) ha aumentato la durata massima di accesso alla "Cassa integrazione guadagni ordinaria" (Cigo) e all'"assegno ordinario" erogato dal Fondo di integrazione salariale (***) (FIS) a favore dei dipendenti di datori di lavoro costretti a sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 e 24 del 2020).

I datori di lavoro, infatti, qualora abbiano già interamente fruito di nove settimane di Cigo/FIS **con causale "emergenza COVID-19"**, potranno ricorrervi per altre:

- cinque settimane, entro il 31 agosto 2020;
- quattro settimane, nel periodo settembre-ottobre 2020 (fatto salvo il previo esaurimento delle risorse stanziate). I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, peraltro, potranno usare tali quattro settimane anche prima di settembre 2020, a condizione che abbiano interamente utilizzato le 14 settimane (9 + 5) precedentemente concesse.

Giova precisare che il ricorso:

(*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015

- 1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 - c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
 - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
 - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
 - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario;
 - I) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
 - m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
 - n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

^(**) Il FIS interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

- alla <u>Cigo</u>, è consentito ai <u>datori di lavoro inquadrati nel settore industria</u>;
- all'assegno ordinario erogato dal FIS, <u>è ammesso per i datori di lavoro che versano i corrispondenti contributi</u> (ne sono esclusi quindi quelli operanti nel comparto artigianato) in particolare, tra gli altri, dei settori terziario e turismo <u>e che occupano</u> (a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, avvenuta il 17 marzo 2020 CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) mediamente più di 5 dipendenti (e non mediamente più di 15 dipendenti come previsto, fino al 16 marzo scorso, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015).

PROCEDURA SINDACALE

L'art. 68, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 34/2020 (in vigore dal 19 maggio 2020) è intervenuto sulla procedura da osservare ai fini dell'accesso alla Cigo/Fis, prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020: il Governo ha infatti reintrodotto l'obbligo di informare, consultare e svolgere l'esame congiunto (anche in via telematica, entro 3 giorni dalla comunicazione loro trasmessa) con le Organizzazioni sindacali che, dal 30 aprile 2020, il Parlamento (ancorché quando la quasi totalità di pratiche in Italia erano state evase dalle aziende costrette ad accedere agli ammortizzatori sociali, come noto, per ... forza maggiore) aveva eliminato con la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto («Cura Italia») 17 marzo 2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020, pagina 75).

A tal proposito giova (per chi scrive doverosamente) segnalare comunque - a "prescindere" dalla vera e propria "questione istituzionale" conseguente ai rapporti tra poteri dello Stato: il Parlamento "superato" dal Governo a distanza di soli 19 giorni, con un decreto-legge che dovrebbe essere adottato dall'Esecutivo solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza (art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana), ma che, come è noto, per quanto riguarda il d.l. «rilancio» 19 maggio 2020, n. 34, è stato in gestazione per molte settimane, e lo era ancora e a maggior ragione certamente anche il 30 aprile, al momento dell'entrata in vigore di una legge di cui, per quanto riguarda l'obbligo della procedura sindacale da essa eliminato, non ha affatto tenuto conto, ma, al contrario, stabilito l'esatto opposto - quanto segue:

- 1) con un comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio, pubblicato il 18 maggio 2020 sul portale istituzionale del Governo, l'Esecutivo aveva "anticipato" il ripristino dell'«obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»;
- 2) l'art. 68 del decreto-legge «rilancio» 19 maggio 2020, n. 34 che ha modificato l'art. 19 del d.l. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020, pagina 70 della G.U), di cui nella tabella sono riportate le tre versioni che si sono succedute dal 17 marzo al 19 maggio 2020 è stato scritto, a dir poco, in modo infelice, tenuto conto dei desiderata del Governo di voler ripristinare l'obbligo procedurale di cui si tratta, visto che non solo qualche qualificato commentatore, ma soprattutto la sua "Relazione illustrativa" (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020, pagina 65 della Ri) così riporta: "sempre per i beneficiari di assegno ordinario viene poi reintrodotto l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva". In tal modo, un documento ufficiale che dovrebbe fornire l'interpretazione autentica della norma, o meglio, la sua necessaria "traduzione"

- considerata l'ambiguità di come è stata scritta, NON evidenzia la reintroduzione della procedura sindacale anche per la CIGO, ma "solo" per i datori di lavoro che accedono all'assegno ordinario;
- 3) considerato sia che al momento dell'uscita di questo Notiziario il ministero del Lavoro non ha ancora diramato alcuna sua circolare esplicativa sul decreto-legge n. 34/2020 e non è detto/scritto da nessuna parte che succeda o lo faccia con la necessaria tempestività, e divulghi a brevissimo chiarimenti circa l'argomento in questione -, sia che il maggior numero di qualificati commentatori ritengono esteso ai datori di lavoro che accedono alla CIGO l'obbligo di procedura sindacale, si ritiene opportuno (in favore delle aziende associate, e affinché non omettano di seguire l'iter che potrebbe compromettere le normali relazioni con le organizzazioni sindacali e/o comportare con le stesse motivi di conflittualità che sono sempre da prevenire e evitare, ancor più nell'attuale passaggio storico) aderire a tale prevalente opinione.

Art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, modificato, dal 30 aprile 2020, dalla legge di conversione n. 27/2020 e, dal 19 maggio 2020, dal d.l. n. 34/2020

Testo (originario) efficace dal 17 marzo al 29 aprile 2020

I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza 14 del dell'articolo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo l'informazione, restando consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo avuto sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Testo (come modificato dalla legge n. 27/2020) vigente dal 30 aprile al 18 maggio 2020

I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Testo (come modificato dal d.l. n. 34/2020) in vigore dal 19 maggio 2020

I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del guarto mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo avuto sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per quanto precede, per consentire a ogni datore di lavoro di attivare l'ammortizzatore salariale di interesse, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, via PEC (del solo datore di lavoro), alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia

di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che <u>nei testi dei verbali di consultazione sindacale</u> (fac-simile n. 2 e 4) sono riportati due punti (i numeri 3 e 4) relativamente ai quali <u>i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta</u>. In particolare:

- punto 3): mantenere la prima versione (e eliminare la seconda) qualora il <u>datore di lavoro</u> intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
- **punto 4):** mantenere la prima versione (e eliminare la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la <u>maturazione per intero dei ratei mensili</u> della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie <u>maturino "solo" alle condizioni previste dal CCNL di categoria</u>.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; vaira@confimiromagna.it; Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; magnani@confimiromagna.it) - rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori **terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti** e nel comparto **artigiano** che necessitino di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

SETTORE METALMECCANICO

FIOM-CGIL FIM-CISL UILM-UIL
Sig. Ivan Missiroli Sig. Davide Tagliaferri Sig. Filippo Spada

<u>ivan.missiroli@er.cgil.it</u> <u>davide.tagliaferri@cisl.it</u> <u>filippo.spada@uil-ravenna.it</u>

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata anche ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì (ketty.samori@er.cgil.it) per le aziende del comprensorio ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini (rodolfo.ragazzini@er.cgil.it), per le imprese del comprensorio lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi (andrea.mingozzi@er.cgil.it), per le imprese del settore faentino.

SINDACALE E PREVIDENZIALE

SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA

FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL UILTEC-UIL
Sig. Alessio Vacchi Sig. Emanuele Scerra Sig. Guido Cacchi

alessio.vacchi@er.cgil.it emanuele.scerra@cisl.it guido.cacchi@uil-

ravenna.it

SETTORE ALIMENTARE

FLAI-CGIL FAI-CISL UILA-UIL

Sig. Raffaele Vicidomini
Sig. Roberto Cangini
Sig. Modanesi Sergio
raffaele.vicidomini@er.cgil.it
r.cangini@cisl.it
modanesi.s@uila.it

SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI

FILLEA-CGIL FILCA-CISL FENEAL-UIL

Sig. Davide Conti Sig. Maurizio Bisignani Sig. Antonio Pugliese

davide.conti@er.cgil.it maurizio.bisignani@cisl.it antonio.pugliese@uil-ravenna.it

SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI

SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL
Sig. Roberto Cornigli Sig. Alessandro Bongarzone Sig. Ryan Paganelli

roberto.cornigli@er.cgil.it fistel.ravenna@cisl.it ryan.paganelli@uil-ravenna.it

SETTORE TERZIARIO

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL

Sig.ra Cinzia Folli Sig. Gianluca Bagnolini Sig.ra Claudia Lugaresi

<u>cinzia.folli@er.cgil.it</u> <u>gianluca.bagnolini@cisl.it</u> <u>claudia.lugaresi@uil-ravenna.it</u>

,2020	
Spett.	-CISL ROMAGNA alla c.a. Sig
	UIL alla c.a. Sig
	Rsu (ove esistenti) consegnata a mano
	CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira vaira@confimiromagna.it alla c.a. Dott. Fabio Magnani magnani@confimiromagna.it
OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadași 19".	gni ordinaria con causale "Emergenza COVID-
La Società, con sede in causa del protrarsi degli eventi riconducibili all'en aver interamente fruito del periodo precedenteme massima di nove settimane, è costretta nuovamente a	ente concesso alla scrivente fino alla durata
decorrere dal 2020 e comu - riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla	ativa: nuativo, per cinque settimane complessive, a inque non oltre il termine del 31 agosto 2020; a data del 25 marzo 2020, e quindi n operai, juali verrà richiesto l'intervento del trattamento
Si prevede che il superamento dell'emerg dell'attività lavorativa a pieno regime.	genza sanitaria in atto consentirà la ripresa

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro

Legale Rappresentante: qualora sia condiviso,	Vi chiediamo	di risponderci con	una e-mail nella
quale riportare le parole: "SI APPROVA" (in c	caso di nostra	mancata ricezione d	entro 3 giorni, la
consultazione sindacale dovrà comunque riteners	si svolta).		

Distinti saluti.	Società

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA, EX ART. 19, C. 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020), COME MODIFICATO, A DECORRERE DAL 19 MAGGIO 2020, DALL'ART. 68 DEL D.L. 34/2020

TRA
La (di seguito anche "Società"), con sede in (), Via, in persona del Legale Rappresentante,, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani E
le Organizzazioni sindacaliCGIL,CISL eUIL della provincia di Ravenna (di seguito anche "Organizzazioni sindacali"), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra e Sig./Sig.ra
ai fini dell'esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27), come modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34
PREMESSO CHE
 la Società ha interamente fruito di nove settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "emergenza COVID-19"; in data odierna, 2020, a causa del protrarsi della pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di richiedere un ulteriore intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che copia del presente Verbale; Tutto ciò premesso
SI STATUISCE QUANTO SEGUE
 nei confronti di n lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti), verrà richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per cinque settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020; il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;
(IL PUNTO 3) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE
DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO
3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;
<i>OPPURE</i>

3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

(IL PUNTO 4) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO

4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria.
- 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore:
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.
 - Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "SI APPROVA", trasmessa via e-mail alla Società.
- 8) Qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di guesto Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dalla

legge vigente.	atto ene e stata	esperita e conciu	isa ili modo ten	cinatico la proces	aura prevista c	1411
LA SOCIETÀ						

,2020		
	Spett.li	CGIL alla c.a. Sig
		CISL ROMAGNA alla c.a. Sig
		UIL alla c.a. Sig
		Rsu (ove esistenti) consegnata a mano
		CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira vaira@confimiromagna.it alla c.a. Dott. Fabio Magnani magnani@confimiromagna.it
OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazi 19".	ione salariale ((FIS) con causale "Emergenza COVID-
La Società, con sec causa del protrarsi degli eventi riconducibi aver interamente fruito del periodo prece massima di nove settimane, è costretta nuova	li all'emergenz dentemente co	oncesso alla scrivente fino alla durata
decorrere dal 2020 - riguarderà tutti i lavoratori dipend	on continuativo de comunque r denti alla data c sti, per i qual	o, per cinque settimane complessive, a non oltre il termine del 31 agosto 2020; del 25 marzo 2020, e quindi n operai, i verrà richiesto l'accesso all'"assegno ariale (FIS).
Ci provede che il guneromente de	ll'amarganza	canitaria in atta concentirà la riproca

Si prevede che il superamento dell'emergenza sanitaria in atto consentirà la ripresa dell'attività lavorativa a pieno regime.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro

Legale Rappresentante: qualora sia condiviso,	Vi chiediamo	di risponderci con	una e-mail nella
quale riportare le parole: "SI APPROVA" (in c	caso di nostra	mancata ricezione	entro 3 giorni, la
consultazione sindacale dovrà comunque riteners	si svolta).		

Distinti saluti.	Società	

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA, EX ART. 19, C. 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020), COME MODIFICATO, A DECORRERE DAL 19 MAGGIO 2020, DALL'ART. 68 DEL D.L. 34/2020

TRA		
La (di seguito anche "Società"), con sede in (), Via, in persona del Legale Rappresentante,, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani E		
le Organizzazioni sindacaliCGIL,CISL eUIL della provincia di Ravenna (di seguito anche "Organizzazioni sindacali"), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra e Sig./Sig.ra		
ai fini dell'esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27), come modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34		
PREMESSO CHE		
 la Società ha interamente fruito di nove settimane di "assegno ordinario" erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale "emergenza COVID-19"; in data odierna, 2020, a causa del protrarsi della pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di richiedere un ulteriore intervento del FIS, che copia del presente Verbale; 		
Tutto ciò premesso SI STATUISCE QUANTO SEGUE		
1) nei confronti di n lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti), verrà richiesto l'intervento del Fondo di integrazione salariale per cinque settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;		
 il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto; 		
(IL PUNTO 3) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE		
L'ALTRO)		

3) la Società si impegna ad anticipare l'importo dell'"assegno ordinario" erogato dal Fondo di Integrazione salariale e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'"assegno ordinario" e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnicoproduttive;

(IL PUNTO 4) E' DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO)

4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria.
- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.
 - Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "SI APPROVA", trasmessa via e-mail alla Società.
- 8) Qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 à

giorni successivi alla data odierna, ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020	2020, la consultazione sindacale dovra 0, svolta.
Le Parti danno atto che è stata esperita e conclu legge vigente.	sa in modo telematico la procedura prevista dalla
LA SOCIETÀ	

OGGETTO: <u>D.L. 19/05/2020, N.34 (RILANCIO)</u>

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
DURATA DI ACCESSO AUMENTATA DI 5 SETTIMANE

L'art. 70, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 - in vigore dal 19 maggio 2020, giorno della sua pubblicazione sul "Supplemento ordinario" n. 21/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 128 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020 - ha aumentato la durata massima di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) a favore dei lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori "ordinari" previsti dal d.lgs. n. 148/2015 (Cassa integrazione guadagni, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) ovvero siano stati goduti fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21 e 25 del 2020).

In particolare, i datori di lavoro che abbiano <u>esaurito il periodo massimo di ricorso alla Cigd</u> – pari, per quelli con unità operative in Emilia-Romagna, a **tredici settimane complessive** –, potranno accedervi per altre:

- cinque settimane, entro il 31 agosto 2020;
- quattro settimane, nel bimestre settembre-ottobre 2020 (nel limite delle risorse stanziate). Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche prima dell'1 settembre 2020, a condizione che abbiano interamente fruito del periodo di Cigd precedentemente concesso.

La Cigd spetta ai lavoratori **in forza il 25 marzo 2020** (art. 70, comma 1, lett. c) del d.l. n. 34/2020), non più, quindi, a coloro occupati al 17 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020).

Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti non deve essere sottoscritto alcun accordo sindacale.

Al fine di velocitare l'iter di concessione della Cigd e, di conseguenza, il pagamento (direttamente da parte dell'INPS) dell'ammortizzatore sociale ai beneficiari:

- <u>la domanda per periodi successivi a quello massimo precedentemente autorizzato</u> (pari, per l'Emilia-Romagna, a tredici settimane), <u>dovrà essere presentata direttamente all'Istituto di previdenza</u>, non più, quindi, alle Regioni/Province autonome (art. 22-quater, comma 1 del d.l. n. 18/2020, inserito dal d.l. n. 38/2020);
- sono state previste nuove tempistiche per la presentazione della domanda, nonché una procedura che consentirà ai lavoratori di percepire mensilmente un'anticipazione pari al 40% del trattamento spettante e, successivamente, il relativo saldo. L'INPS dovrà "regolamentare" le relative modalità operative (art. 22-quater, commi 3 e 4 del d.l. n. 18/2020, inserito dal d.l. n. 38/2020).

I datori di lavoro che necessitino di ricorrere alla Cigd sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.